



Ordine Scout di San Giorgio

Statuto

Art.1 – La più alta distinzione al merito del CNGEI si intitola a San Giorgio.

Art.2 – Gli Insigniti della distinzione di San Giorgio sono denominati Cavalieri di San Giorgio.

Art. 3 – I Cavalieri di San Giorgio, Soci del CNGEI e che lo richiedano esplicitamente, costituiscono l'Ordine Scout di San Giorgio.

Art. 4 – Gli appartenenti all'Ordine Scout di San Giorgio si impegnano sul loro onore, quali depositari e custodi delle tradizioni del CNGEI, di essere strenui assertori e difensori dello Scoutismo.

Art. 5 – Sono Organi dell'Ordine: a) l'Assemblea; b) il Presidente; c) il Consiglio.

Art. 6 – L'Assemblea dell'Ordine si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno. L'Assemblea elegge il Presidente e, con votazione distinta, tre Consiglieri.

Art. 7 – Il Capo Scout in carica è Consigliere di diritto.

Art. 8 – Il Presidente e i Consiglieri durano in carica tre anni.

Art. 9 – Il Presidente, sentito il parere del Consiglio, designa tra i Consiglieri un Segretario-Tesoriere.

Art. 10 – L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria a giudizio del Presidente o su richiesta di almeno un terzo degli appartenenti all'Ordine.

Art. 11 – Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea.

Art. 12 – Il Presidente e il Consiglio costituiscono l'esecutivo dell'Ordine

Art. 13 – Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 – Le insegne, lo stile e le norme che disciplinano la funzionalità dei vari organi, sono contemplate in apposito regolamento.